All. 2)

(Schema di)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PARMA E L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA PER LA REALIZZAZIONE di un Progetto ACCOGLIENZA E SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE - accoglienza e sostegno dedicato a minori e famiglie vulnerabili: comunità educativa e co-housing sociale

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

Il Comune di Parma, Ente Pubblico con sede in Parma, Strada della Repubblica, 1, C.F. n. 00162210348, legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore Sociale …… e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Sociale, incaricato con Decreto ……., legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. ……. dello Statuto Comunale, in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. ,

E

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA, con sede in Parma, Via Cavestro 14 (di seguito denominato anche solo "ASP"), C.F. 02447070349, P.I. 02447070349, in persona del legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n. 328 dell'8/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), all'art.10 definisce i criteri di riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) prevedendo la trasformazione della loro forma giuridica ed il loro inserimento nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi della suddetta Legge n.328/2000 e del Decreto Legislativo (D.Lgs) n. 207 del 04/05/2001 (Riordino del sistema delle IPAB) con la legge Regionale (L.R.) n. 2 del 12.03.2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ha previsto la trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di Servizio alla Persona;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2258 del 28/12/2015 con la quale si dispone l'unificazione delle due ASP operanti nel distretto di Parma con la costituzione, a decorrere dal 1/1/2016, dell'ASP "Ad Personam – Azienda di Servizi alla Persona del Comune di Parma" (ora Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma), della quale il Comune di Parma è socio con 91,23% delle quote di rappresentanza (come risulta dalla Convenzione in essere tra i Soci dell'ASP, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. CC/2021-29 del 17.05.2021, che disciplina la partecipazione dei Comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile all' "Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma);

- la DGR n. 924 del 21.06.2021 che ha approvato le modifica dello Statuto di ASP "Ad Personam" (nel testo approvato dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 3 del 20 maggio

2021) e la nuova denominazione di “Azienda di Servizi alla Persona del Distretto di Parma” (di seguito indicata anche solo come ASP);

PRESO ATTO che ASP ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari ed educativi rivolti a minori, adulti, disabili ed anziani, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona, così come previsto dall’art. 4 comma 1 dello Statuto dell’ASP, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 2258/2015 e modificato con DGR n.924 del 21.06.2021. In particolare, tale Statuto:

- all’art. 9 prevede che ASP favorisca e promuova “iniziative che mirino al coinvolgimento dei cittadini, ad accrescerne la conoscenza delle problematiche delle persone anziane, disabili, famiglie e minori dei servizi erogati e il rapporto con gli utenti per contrastarne la solitudine”;

- all’art.7 prevede la possibilità per ASP di “partecipare o avviare forme di studio e di gestione sperimentale di servizi sociali o socio-sanitari con le modalità previste dalla disciplina regionale vigente”;

VISTE le Linee di indirizzo nazionali “L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva”, del 2017, riconoscono che l’accompagnamento di bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità costituisce un ambito fondamentale del lavoro di cura e protezione dell’infanzia, inteso come l’insieme degli interventi che mirano a promuovere condizioni idonee alla crescita (area della promozione), a prevenire i rischi che possono ostacolare il percorso di sviluppo (area della prevenzione) e a preservare e/o proteggere la salute e la sicurezza del bambino (area della tutela o protezione in senso stretto).

CONSIDERATO:

- che l’Amministrazione Comunale da sempre è impegnata nella realizzazione di interventi ed attività a sostegno della popolazione fragile;

- che il Comune di Parma nell’ambito degli interventi in favore di minori, a sostegno della famiglia e delle persone in difficoltà è chiamato a produrre una specifica attenzione ai temi della tutela, dell’ integrazione e dei diritti di cittadinanza delle persone della propria comunità, affrontandone le sfide con modalità che privilegino l’incremento e l’offerta di opportunità diverse e innovative, orientate alla maggiore corresponsabilità sociale e allo sviluppo di reti di relazioni comunitarie competenti;

- che, nel corso degli anni, il Comune ha attivato servizi e interventi che con diverse gradazioni di intensità socio-assistenziale si sono sempre più orientati al superamento della mera ottica riparatoria, per andare nella direzione di promuovere il benessere e sostenere i singoli e la famiglia nel recupero delle proprie capacità e autonomie personali e sociali, con il contributo della comunità allargata;

DATO ATTO che ASP:

- riveste il ruolo di interlocutore primario del Comune di Parma per l’erogazione di servizi alla persona;

- che da diversi anni gestisce vari progetti di accoglienza per famiglie monogenitoriali, minori e giovani maggiorenni che si trovano in condizioni di vulnerabilità sociale con risultati positivi e rappresenta per tali progettualità un interlocutore capace e referente nella sperimentazione di modelli innovativi di servizi socio- assistenziali;

- che, in particolare, ASP ha già realizzato presso:

- la struttura denominata “L’Alveare”, comunità educativa, sita in Strada Scola, 48 (di proprietà del Comune di Parma) un progetto destinato all’accoglienza temporanea residenziale di persone minori di età in stato di abbandono o grave pregiudizio, prive di idonee cure parentali, in attesa di una collocazione più stabile ed idonea o di un rientro in famiglia;

- la struttura denominata “All'Ombra della Certosa”, co-housing sociale, sita in Strada Scola, 48 (di proprietà del Comune di Parma) progetto destinato all’accoglienza modulare di giovani adulti neomaggiorenni o famiglie con figli minori con un progetto di vita fortemente orientato all’autonomia e limitato nel tempo;

- la struttura “Cà Pescina Mora”, sita in Parma – Strada Martinella n.122, (in sua disponibilità con contratto di comodato d’uso gratuito), un progetto di accoglienza di nuclei monogenitoriali in condizione di vulnerabilità sociale, accolti in percorsi di coabitazione, in collaborazione con il Comune di Parma;

PRESO ATTO CHE la struttura sita in Parma, Strada Martinella n. 122 è concessa in uso ad ASP dalla Fondazione Pescina Mora, proprietaria della stessa;

RICHIAMATI

gli atti con cui il Comune ed ASP hanno approvato la stipula della presente Convenzione e, più precisamente:

- Determinazione Dirigenziale n.

- Determina del Direttore generale n.;

tutto ciò premesso, considerato e richiamato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – VALORE DELLA PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente articolato.

ART. 2 – OGGETTO

Con la presente Convenzione il Comune di Parma affida ad ASP la realizzazione del Progetto di accoglienza e sostegno dedicato a minori e famiglie vulnerabili: comunità educativa e co-housing sociale (allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante, all. A), il quale prevede percorsi di accompagnamento e sostegno all’interno di:

A) una comunità educativa per minori

B) spazi di co-housing sociale per famiglie con minori, nuclei monogenitoriali, neomaggiorenni

da realizzare all’interno di differenti strutture:

- Comunità educativa “L’Alveare” in via Scola n. 48,
- Co-housing sociale “All’Ombra della Certosa” in Via Scola n. 48,
- Co-housing sociale “Ca’ Pescina Mora”, strada Martinella n. 122.

Gli interventi sono rivolti a:

- minori in stato di abbandono o grave pregiudizio, privi di idonee cure parentali, in attesa di una collocazione più stabile ed idonea o di un rientro in famiglia;
- giovani adulti neomaggiorenni con un progetto di vita orientato all'autonomia;
- famiglie monogenitoriali orientate al recupero delle proprie capacità e autonomie personali;

ART. 3 – OBIETTIVI

Gli obiettivi della presente Convenzione sono:

1. Comunità educativa

- promuovere percorsi di crescita personale, integrazione e responsabilizzazione dei minori;
- sostenere le famiglie nel recupero e rafforzamento delle competenze genitoriali, in vista del possibile rientro del minore.

2. Co-housing

– offrire alle persone accolte un accompagnamento all'autonomia orientato a sostenere o aumentare la propria sicurezza ed autostima;
– promuovere un modello abitativo e uno stile di vita che valorizzino la coabitazione con altri nuclei familiari, la collaborazione, l'aiuto reciproco e la sostenibilità ambientale ed economica;
– costruire connessioni capaci di rinforzare le reti delle famiglie monogenitoriali.

ART. 4 – LE STRUTTURE

Il progetto viene realizzato all'interno di due differenti strutture:

A) L'immobile sito in Parma, via Scola n. 48, di proprietà del Comune di Parma, dato in uso ad ASP in forza di contratto di concessione, nel quale realizzare:

A.1) **Comunità educativa residenziale per minori "L'Alveare"** con capacità recettiva massima di 11 posti salvo modifica dell'autorizzazione al funzionamento, composta da:

- 3 camere da 3 posti;
- 1 camere da 2 posti;
- 1 camera da 1 posto per le emergenze;
- 3 Bagni con doccia o vasca per l'utenza;
- 1 Bagno con doccia per il personale;
- 1 stanza per il turno di notte degli educatori;
- 1 cucina;
- 1 sala da pranzo;
- 1 ufficio per il coordinatore;
- spazi comuni per attività di socializzazione
- 1 lavanderia
- 1 magazzino/dispensa;

ai fini della presente convenzione sono riservati al Comune di Parma n. 8 posti di cui 2 in pronta accoglienza.

A.2) **Co-housing sociale "All'Ombra della Certosa"**, nei seguenti locali:

- 2 Appartamenti protetti (bilocali) per giovani maggiorenni/nuclei monogenitoriali con figli minori;

- 1 Appartamento (170 mq) per nuclei monogenitoriali con figli minori;
- Spazi comuni per attività di socializzazione interna e esterna;
- Potenziale accoglienza massima di 2 giovani neomaggiorenni e 4 nuclei monogenitoriali con figli minori.

B) **Co-housing sociale "Cà Pescina Mora"**, sita in Parma, via Martinella n. 122, concessa in uso ad ASP dalla Fondazione Pescina Mora, proprietaria della stessa, è costituita da:

- 1 appartamento al primo piano con ingresso, salotto, cucina, 2 bagni e 4 camere da letto (in grado di ospitare, ognuna, 1 nucleo mono-genitoriale con figli minori);
- 1 taverna al piano terra come spazio comune e l'accesso agli spazi comuni esterni: lavanderia e giardino.

Potenziale accoglienza massima di 4 persone adulte con 1 o 2 minori ciascuna.

ART. 5 - BENEFICIARI

Il Progetto individua i seguenti beneficiari diversi per ogni azione.

Per la comunità educativa L'Alveare:

- minori tra i 12 e 16 anni in stato di abbandono o grave pregiudizio, privi di idonee cure parentali, in attesa di una collocazione più stabile ed idonea o di un rientro in famiglia.

Per il co-housing sociale All'Ombra della Certosa:

- nuclei monogenitoriali in condizione di vulnerabilità sociale con figli minori, in carico al Servizio Sociale che necessitano di un supporto o di un accompagnamento per raggiungere o completare un percorso di autonomizzazione nello svolgimento delle funzioni genitoriali e di integrazione;
- giovani maggiorenni/nuclei monogenitoriali con figli minori.

Per il co-housing sociale Ca' Pescina Mora:

- nuclei monogenitoriali in condizione di vulnerabilità sociale con figli minori, in carico al Servizio Sociale che necessitano di un supporto o di un accompagnamento per raggiungere o completare un percorso di autonomizzazione nello svolgimento delle funzioni genitoriali e di integrazione;
- nuclei monogenitoriali con figli minori in situazione di emergenza abitativa.

ART 6 - AZIONI SPECIFICHE E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Progetto prevede l'attivazione su diverse aree di intervento funzionali al raggiungimento di obiettivi di autonomia personale e familiare e più precisamente:

- area Educativa (sostegno nelle funzioni educative e di cura, sostegno all'educazione domestica…)
- area Relazionale (aiuto ed accompagnamento nei percorsi relazionali…)
- area Servizi e Territorio (primo contatto con il Servizio Sanitario Nazionale, conoscenza ed accompagnamento ai vari servizi del territorio...).

Le azioni specifiche della Convenzione riguardano:

Comunità educativa

Per gli inserimenti di tipo educativo, la proposta di inserimento dei minori avviene in base ad una valutazione svolta dal Servizio Sociale del Comune di Parma; l'equipe di ASP in collaborazione con il Comune di Parma valuta poi sulla base di indicatori o orientamenti condivisi, la coerenza dell'inserimento rispetto alle finalità e agli obiettivi del presente progetto e alle caratteristiche del gruppo di minori presenti nella struttura. Nel caso di accettazione della proposta, il Servizio sociale formalizza l'inserimento con un provvedimento e previo accordo operativo con l'equipe educativa della Struttura Accogliente.

Per gli inserimenti in emergenza, la Comunità viene contattata dal servizio Pris di riferimento per il Distretto di Parma e, in base alla disponibilità di posti, la minore o il minore vengono inseriti per un periodo di massimo 2 settimane, prorogabili a 3 in caso di necessità. Il Servizio Sociale si occupa di inviare il provvedimento di inserimento.

Il minore accolto e la sua famiglia saranno accompagnati in un percorso di supporto e rafforzamento delle competenze genitoriali e delle relazioni famigliari che vede la Comunità e il Servizio sociale impegnati in un lavoro condiviso. Le tempistiche di permanenza nella comunità vengono concordate con il Servizio Sociale in base all'andamento delle progettualità individuali.

La o il minore sono supportati nelle loro autonomie, nel percorso scolastico e in quello sociale e l'equipe si impegna a redigere un PEI a seguito di un'osservazione di circa 6 mesi. Nel PEI sono declinate le aree e le modalità di implementazione degli interventi e gli indicatori.

La giornata tipo prevede routine strutturata e flessibile, alternando scuola/formazione, attività educative, cura personale, vita comunitaria e riposo.

Co-housing

La proposta di inserimento dei nuclei avviene in base ad una valutazione svolta dal Servizio Sociale del Comune di Parma; l'equipe di ASP in collaborazione con il Comune di Parma valuta poi sulla base di indicatori o orientamenti condivisi, la coerenza dell'inserimento rispetto alle finalità e agli obiettivi del presente progetto e alle caratteristiche del gruppo di famiglie/neomaggiorenni presenti nella struttura. Nel caso di accettazione della proposta, il Servizio sociale formalizza l'inserimento con un provvedimento e previo accordo operativo con l'equipe educativa della Struttura Accogliente.

La famiglia/neomaggiorenni sarà quindi accompagnata in un percorso di autonomia con tempi di permanenza di massimo due anni. Ogni persona sarà sostenuta da un operatore sociale che lo affiancherà nel lavoro sulle autonomie, supportandolo e stimolandolo nel raggiungimento degli obiettivi del progetto di vita, che lo accompagnerà negli incontri significativi con le persone chiave del progetto e lo aiuterà nell'apprendimento, anche pratico di nuove autonomie. Per quanto riguarda l'accoglienza genitore e bambino, il target di riferimento sono le famiglie che necessitano di sostegno sociale e abitativo per consolidare alcune competenze e/o di un tutoraggio per sostenere le competenze sociali. La coabitazione delle famiglie mono genitoriali prevede un contesto abitativo e sociale allargato e collaborativo, quale supporto e modello alle funzioni genitoriali, educative, di accudimento dei figli, organizzative nella gestione della vita quotidiana, in un'ottica di potenziamento della capacità delle persone in una logica di auto mutuo aiuto.

ASP garantisce con la propria équipe multiprofessionale:

- la predisposizione di un progetto di convivenza da costruire con i nuclei familiari/neomaggiorenni accolti, nel quale saranno esplicitate le modalità di gestione comune della casa e gli impegni che ogni nucleo si assume nel periodo di accoglienza. Il progetto di convivenza complessivo sarà rivisto ad ogni nuovo ingresso per renderlo realmente partecipato e adeguato ai bisogni / possibilità dei nuclei accolti;

- la predisposizione di un progetto di vita concordato con il nucleo accolto ed il servizio sociale inviante in cui vengono declinati gli obiettivi, i risultati, le azioni e le responsabilità e i tempi di verifica e di conclusione;
- il supporto ai nuclei familiari/neomaggiorenni, orientato alla costruzione dell'esperienza di autonomia in riferimento ai compiti di cura e delle attività quotidiane, attraverso la costruzione di percorsi di formazione, di ricerca, di lavoro e abitativa;
- attivazione di una collaborazione con i servizi comunali preposti di famiglie d'appoggio per sostenere l'integrazione sociale dei nuclei per il raggiungimento di obiettivi specifici.

Per gli adulti e bambini accolti sarà garantiti vitto e alloggio gratuiti i cui costi sono ricompresi nelle rette giornaliere previa valutazione della disponibilità economica del nucleo da parte del Servizio Sociale.

Ai nuclei/neomaggiorenni accolti verrà inoltre garantito un modello di tutoraggio sociale che implica una rete di supporto che spazia dai servizi sanitari ai servizi per il lavoro e l'abitare.

ART. 7 – DURATA

La Convenzione ha validità il biennio 2026-2027, con scadenza al 31 dicembre 2027 e potrà essere rinnovata per ulteriori 2 anni qualora ne sussistano le condizioni, previo accordo di entrambe le parti ed adozione di appositi atti.

ART. 8 – IMPEGNI DI ASP

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, ASP si impegna a:

1. gestire la Comunità educativa residenziale per minori, sita in Parma, via Scola n. 48, autorizzata al funzionamento, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dei requisiti e delle modalità di funzionamento previsti dalla DGR Emilia-Romagna n. 1904/2011 e successive modifiche e integrazioni, garantendo una capacità ricettiva nei limiti dell'autorizzazione al funzionamento;

2. garantire, per tutta la durata della Convenzione, il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale vigente per le strutture residenziali destinate all'accoglienza di minori;

3. garantire al Comune di Parma la riserva di n. 8 posti presso la Comunità educativa di via Scola n. 48, di cui n. 2 destinati alle situazioni di emergenza, per l'accoglienza di minori provenienti dal territorio di competenza del Comune di Parma.

I posti riservati sono destinati prioritariamente alle esigenze di accoglienza del Comune di Parma e rimangono nella disponibilità del medesimo Comune. Qualora uno o più posti non siano temporaneamente utilizzati dal Comune di Parma, ASP potrà destinarli all'accoglienza di minori provenienti da altri Comuni, previa comunicazione e acquisizione della preventiva autorizzazione del Comune di Parma.

L'utilizzo temporaneo dei posti da parte di altri Comuni non comporta rinuncia o trasferimento della disponibilità dei posti riservati al Comune di Parma, né attribuisce al Comune interessato alcun diritto alla permanenza del minore oltre il periodo autorizzato.

L'eventuale utilizzo temporaneo dei posti potrà essere disciplinato mediante specifico accordo tra ASP e il Comune interessato, anche con riferimento all'applicazione di tariffe diverse da quelle previste dalla presente Convenzione.

Qualora il Comune di Parma manifesti la necessità di utilizzare uno o più dei posti riservati, temporaneamente occupati da inserimenti di altri Comuni, ASP dovrà garantirne la liberazione e la messa a disposizione entro il termine massimo di tre settimane dalla comunicazione del

Comune di Parma. A decorrere dalla richiesta del Comune di Parma, il posto non potrà essere ulteriormente assegnato ad altri Comuni;

4. gestire le attività di co-housing sociale secondo quanto previsto dal progetto allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), garantendo la realizzazione delle attività e degli interventi ivi descritti;

5. garantire, nell'ambito della gestione della Comunità educativa e del progetto di co-housing, la presenza di personale qualificato e adeguato alle attività previste, assicurando l'accompagnamento dei minori e dei nuclei, il monitoraggio dei percorsi individuali e delle dinamiche di convivenza, nonché le necessarie attività di coordinamento e raccordo con gli Assistenti Sociali e con i referenti del Settore Sociale del Comune di Parma;

6. garantire nell'ambito della gestione della Comunità educativa anche i servizi alberghieri, la fornitura dei pasti, pulizie, lavanderia;

7. assicurare il coordinamento della gestione complessiva delle attività e delle strutture in raccordo con i referenti della Struttura Operativa Genitorialità del Comune di Parma;

8. promuovere e attivare percorsi di rete e di sostegno territoriale, anche attraverso la collaborazione con agenzie e servizi del territorio, parrocchie, associazioni sportive e ricreative, organizzazioni di volontariato ed enti del Terzo Settore;

9. garantire la partecipazione di proprio personale qualificato all'Organismo di Coordinamento gestionale di cui al successivo art. 11, assicurando il necessario contributo alle attività di programmazione, monitoraggio e verifica previste dalla presente Convenzione;

10. provvedere all'arredamento dei locali e alla dotazione degli elettrodomestici, delle attrezzature e degli altri beni necessari alla realizzazione delle attività progettuali, ad integrazione di quelli già presenti e ritenuti idonei, nonché provvedere alla relativa manutenzione;

11. provvedere all'intestazione e al pagamento delle utenze relative agli immobili nei quali si svolgono le attività di co-housing, siti in via Scola n. 48 e via Martinella n. 122, comprese, ove dovute, le utenze relative alla gestione dei rifiuti;

12. corrispondere al Comune di Parma il canone di concessione relativo all'immobile sito in via Scola n. 48, secondo importi, modalità e condizioni che saranno definite nel relativo contratto di concessione, da stipularsi a cura del Settore Patrimonio;

13. garantire la custodia, la cura e la manutenzione ordinaria degli immobili, nonché il corretto e diligente utilizzo dei locali, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature messi a disposizione;

14. provvedere alla cura e manutenzione ordinaria del verde e delle aree comuni di pertinenza degli immobili, secondo quanto previsto dal contratto di concessione e dagli eventuali ulteriori accordi tra le parti;

15. assicurare il regolare svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici individuati, anche attraverso verifiche periodiche sull'andamento delle attività e sui risultati conseguiti;

16. adempiere a tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nelle attività oggetto della presente Convenzione, nonché agli eventuali obblighi relativi al personale volontario, secondo la normativa vigente;

17. provvedere alla stipula e al pagamento della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati alla natura delle attività svolte, garantendone la validità per tutta la durata della Convenzione;

18. trasmettere al Settore Sociale del Comune di Parma, al termine delle attività o secondo le diverse scadenze eventualmente concordate, una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi, alla loro

efficacia, ai percorsi realizzati, all'interazione con i servizi sociali e sanitari e al coinvolgimento delle realtà del territorio;

19. verificare il corretto svolgimento delle attività, assicurando il rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza degli utenti, nonché l'erogazione degli interventi secondo modalità professionalmente adeguate e nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali e comunali di settore;

20. adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

21. rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in materia di divieto di conferimento di incarichi e conclusione di contratti con ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione. ASP dichiara, pertanto, di non aver concluso e si impegna a non concludere i rapporti vietati dalla predetta disposizione, nei termini e alle condizioni dalla stessa previsti;

22. prendere atto e rispettare, per quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento del Comune di Parma, come recepito e integrato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 720/2013, n. 204/2014, n. 79/2017 e n. 217/2021 e successive modifiche e integrazioni, impegnandosi altresì a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili.

ART. 9 – IMPEGNI DEL COMUNE

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, il Comune di Parma si impegna a:

1. mettere a disposizione di ASP l'immobile sito in Parma, via Scola n. 48, destinato alla gestione della Comunità educativa per minori, secondo quanto previsto dal relativo contratto di concessione, che sarà stipulato a cura del Settore Patrimonio;

2. individuare i destinatari degli interventi oggetto della presente Convenzione, sulla base della valutazione professionale effettuata dal Servizio Sociale territoriale e secondo le procedure previste dall'organizzazione comunale. In particolare, per la Comunità educativa saranno individuati minori in situazione di abbandono o grave pregiudizio, privi di adeguate cure parentali e per i quali si renda necessario un inserimento in struttura residenziale; per il progetto di co-housing saranno individuati nuclei in situazione di disagio socio-economico e abitativo, con risorse economiche insufficienti a reperire autonomamente una soluzione abitativa e con necessità di accompagnamento in un percorso di autonomia;

3. condividere con ASP le modalità e i tempi di inserimento dei beneficiari individuati, tenendo conto delle caratteristiche della struttura, delle esigenze dei singoli beneficiari e, ove rilevante, delle dinamiche relazionali tra i soggetti presenti. A tal fine, prima dell'inserimento, il Servizio Sociale territoriale assicura il necessario raccordo con ASP, anche attraverso un incontro di presentazione del minore o del nucleo, e formalizza l'inserimento mediante apposito dispositivo;

4. assicurare, per quanto di propria competenza, il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei percorsi individuali, anche attraverso verifiche periodiche con ASP, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi generali e specifici della presente Convenzione;

5. garantire la partecipazione di proprio personale qualificato all'Organismo di Coordinamento gestionale di cui al successivo art. 11, assicurando il necessario raccordo con ASP e con i servizi coinvolti nell'attuazione della presente Convenzione;

6. riconoscere ad ASP il corrispettivo previsto dall'art. 10, secondo le modalità e nei limiti ivi disciplinati.

ART. 10 – ONERI FINANZIARI

Per la realizzazione del progetto il Comune di Parma riconosce ad ASP:

- i costi per la gestione della comunità educativa nel rispetto dei parametri funzionali, organizzativi e strutturali previsti dalla DGR della Regione Emilia Romagna 1904/2011;
- i costi per l'ospitalità di nuclei monogenitoriali e neomaggiorenni negli appartamenti al primo piano di via Scola n. 48 e presso l'immobile di Via Martinella n. 122.

Tali costi includono, tra le altre cose:

- Spese di personale, compresa la formazione e la supervisione;
- Utenze (energia elettrica, gas, acqua, gestione rifiuti ecc.)
- Manutenzione ordinaria interna ed esterna;
- Pulizie straordinarie e manutenzione del verde;
- Canone di concessione da riconoscere al Comune di Parma per l'immobile di Via Scola;
- Spese di organizzazione generale, costi amministrativi, costi per coperture assicurative.
- E inoltre per la Comunità educativa: Servizi alberghieri, fornitura pasti, pulizie, lavanderia.

Per la gestione del progetto il Comune di Parma riconoscerà ad ASP i seguenti importi:

1. **Co-housing sociale**

Per l'accoglienza in co-housing sociale è riconosciuta una retta giornaliera pari a € 46,50 per ciascun locale abitativo (camera, monolocale o bilocale) destinato all'accoglienza di un nucleo.

2. **Comunità educativa residenziale per minori**

Per l'accoglienza dei minori presso la Comunità educativa residenziale di via Scola n. 48 è riconosciuta una retta giornaliera pari a € 164,00 per ciascun minore effettivamente accolto. Tale quota comprende: servizi alberghieri, pasti, pulizie, lavanderia.

3. **Posti riservati al Comune di Parma non occupati**

In relazione ai posti della Comunità educativa riservati al Comune di Parma ai sensi dell'art. 8, qualora uno o più posti non siano occupati da minori, il Comune riconosce ad ASP, per ciascuna giornata di mancata occupazione, un importo pari all'80% della retta giornaliera prevista per l'accoglienza del minore, corrispondente a € 131,20 giornalieri per ciascun posto non occupato.

In caso di occupazione temporanea da parte di parte di altro Comune, per il periodo di effettivo utilizzo da parte dell'altro Comune, il posto si considera occupato e non trova applicazione la remunerazione a carico del Comune di Parma.

4. **Eventuali integrazioni rette**

Le rette potranno essere integrate, nell'ambito di una specifica progettualità individualizzata, qualora, sulla base della valutazione effettuata e condivisa con il Servizio Sociale inviante, i soggetti accolti presentino una situazione di particolare vulnerabilità economica tale da non consentire la soddisfazione delle esigenze primarie di sostentamento.

L'eventuale integrazione potrà essere destinata alla copertura di spese alimentari, biancheria per la casa, vestiario e ulteriori beni o servizi connessi alle esigenze di sostentamento e alla realizzazione del progetto individualizzato.

Sarà inoltre previsto il rimborso di ulteriori spese eventualmente necessarie, documentate ed autorizzate dal Servizio Sociale inviante, per beni e servizi non compresi nella retta.

Tali integrazioni e/o rimborsi spese sono destinati sia ai nuclei che ai minori accolti in comunità educativa; l'importo complessivo a disposizione ammonta a € 45.000 annui, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo modalità preventivamente concordate con il Servizio Sociale inviante**.**

Le note per il pagamento devono essere trasmesse al Comune di Parma – Settore Sociale – Largo Torello de' Strada n. 11/A – 43121 Parma a mezzo pec, indicando gli estremi della Determinazione Dirigenziale comunale di approvazione della Convenzione ed il numero di impegno di spesa.

Le note relative alla comunità educativa dovranno essere accompagnate dalla rilevazione delle giornate di presenza/assenza degli ospiti.

Le note relative ai co-housing dovranno essere accompagnate dall'indicazione dei nuclei e dei periodi di riferimento

Le note relative alle integrazioni retta dovranno essere accompagnate da elenco nominativo dei beneficiari dell'importo integrativo.

Le note relative alle ulteriori spese documentate chieste a rimborso, per beni e servizi non inclusi nella retta, dovranno essere accompagnate da elenco dei beni/servizi con indicazione del nominativo del beneficiario della spesa.

Il pagamento è effettuato dopo la verifica da parte dell'ufficio competente della regolare attuazione del progetto e/o del corretto svolgimento del servizio. Il Comune di Parma si impegna ad effettuarne la liquidazione entro 30 giorni.

Non trova applicazione l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di soggetto del perimetro pubblico (Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.556 del 31.05.2017 di aggiornamento della Determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 alla luce dei Decreti Legislativi n. 50/2017 e n.56/2017 e s.m.i.).

ART. 11 – MONITORAGGIO E COORDINAMENTO DEL PROGETTO

Per coordinare lo sviluppo delle attività si costituisce un Organismo di Coordinamento gestionale composto dalle seguenti figure:

- un/una responsabile Servizi Comunità, Minori e Famiglia di ASP, o suo delegato/a;
- un/una responsabile della Struttura Operativa Genitorialità del Comune di Parma, o suo delegato/a;

- un/una rappresentante dell'Equipe genitorialità e tutela della Struttura Operativa Genitorialità del Comune di Parma.

La funzione dell'Organismo di Coordinamento è quella di definire le modalità attuative del progetto, monitorarne l'andamento, garantire uno spazio di confronto e riflessione tra le interfaccia istituzionali necessarie al buon esito del percorso.

Le modalità decisionali saranno frutto di piena ed unanime condivisione e delle stesse si darà atto mediante la redazione e la sottoscrizione di appositi verbali.

Gli incontri periodici avranno frequenza almeno trimestrale. Altri incontri potranno essere concordati in relazione a specifiche necessità.

Al termine di ogni annualità (di norma entro il 31 dicembre) sarà inoltre redatta una relazione illustrativa.

ART. 12 – SUBAFFIDAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'ASP può avvalersi di collaborazioni esterne (imprese appaltatrici, consulenti, agenzia per la somministrazione lavoro, Consorzi e Cooperative del territorio), ferma restando la sua attività di coordinamento, progettazione e pianificazione, verifica e supervisione dei risultati attesi del progetto, e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti del Comune.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'ASP si impegna ad operare nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni di legge in materia di assistenza, previdenza e assicurazione obbligatoria.

L'ASP è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli operatori e/o a terzi nel corso dello sviluppo dell'attività svolta ed imputabili a colpe dei propri operatori, ai sensi della vigente normativa, o derivanti dalle irregolarità o carenze delle prestazioni rese. In tal senso dovrà disporre di adeguata polizza assicurativa e trasmetterne copia al Settore Sociale del Comune di Parma.

Art. 14 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Le parti possono di comune accordo rivedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le clausole contrattuali, qualora, a fronte di nuove esigenze, debbano essere rivisti i volumi di attività e qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento dei servizi ed attività affidati all'ASP o delle condizioni di conferimento dei servizi ed attività medesimi. Tali modifiche ed adeguamenti non comportano revoca del conferimento dei servizi ed attività di cui al presente atto né deroga alla durata del medesimo.

Ulteriori modifiche potranno essere apportate in sede di eventuali nuovi confronti.

ART. 15 – RISOLUZIONE

Il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte da ASP.

Qualora si verifichino inadempienze da parte di ASP tali da rendere insoddisfacente il servizio, il Comune può, previa intimazione scritta, risolvere la presente Convenzione anche prima della scadenza.

Le eventuali inadempienze dovranno essere contestate per iscritto dalla parte interessata, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART. 16 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto del servizio per finalità inerenti l'affidamento da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del servizio ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a dpo-team@lepida.it.

Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR scrivendo a:

- Comune di Parma a: urp@comune.parma.it
- ASP Parma: direzione@asp.parma.it

L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (https://www.comune.parma.it/it/informazioni-generali/privacy-gdpr) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A , numero di telefono 052140521.

ART. 17 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione della presente Convenzione, ASP effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

ASP è, pertanto, designata dal Comune di Parma quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento -per il trattamento denominato "All. ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679", il quale si obbliga a dare esecuzione alla Convenzione suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al predetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART. 18 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. ASP ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. ASP è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. ASP può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che ASP sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. ASP potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione di ASP stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. ASP non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 19 – WHISTLEBLOWING

L'Affidatario si obbliga a mettere a conoscenza i propri dipendenti del contenuto della normativa di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

In relazione alle condotte illecite conosciute in ragione del rapporto convenzionale, le segnalazioni potranno essere effettuate come indicato nella piattaforma informatica disponibile al link:

https://www.comune.parma.it/it/whistleblowing-procedura-di-segnalazione-di-illeciti

ART. 20 – CONTROVERSIE

In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione. Ove, entro il termine di trenta giorni dall'insorgenza della controversia, il tentativo di conciliazione amichevole restasse senza esito e non fosse possibile, la controversia sarà rimessa al foro competente di Parma.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dall'art.5, comma 2, del D.lgs. 1 agosto 2025, n. 123 con spese a carico del richiedente la registrazione. L'imposta di

bollo inerente al presente atto è assolta da ASP mediante apposizione di n. contrassegni telematici da € 16,00 cad., identificati in modo univoco dai codici seguenti:

ART. 22 – RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e ASP rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Per il Comune di Parma

Per ASP Parma – Azienda di servizi alla persona del Distretto di Parma